*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 186**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 28 luglio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1966, n. **570.**

**Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d'appello*

I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica, sono sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario, sulle capacità del magistrato e sulla attività svolta nell'ultimo quinquennio.

La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica.

Ai fini dell'anzianità di cui innanzi, è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è emesso dal Consiglio di amministra-

zione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il Consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualità di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

Per la nomina a magistrato di Corte d'appello è necessario che almeno cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*Nuova valutazione*

I magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio.

La nomina ha effetto dal compimento del biennio che precede la valutazione favorevole.

Art. 3.

*Elementi di valutazione*

Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni.

Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro per la grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore. Il Ministro può formulare sue osservazioni a sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 4.

*Destinazione dei magistrati di Corte d'appello*

Salvo il disposto dell'articolo 5, i magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;

2) di presidente di sezione di tribunale;

3) di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

5) di pretore nelle sedi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente.

Il Consiglio superiore della magistratura procede, in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di Corte d'appello, all'assegnazione dei posti vacanti tenendo conto delle attitudini e dell'anzianità dei magistrati.

Art. 5.

*Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello*

Possono essere conferiti ai magistrati di Corte di appello gli uffici direttivi di:

1) presidente dei tribunali e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

2) pretore nelle preture alle quali sono assegnati magistrati di Corte di appello con funzioni direttive.

Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura può chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.

Art. 6.

*Prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina*

I magistrati di Corte di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti.

Art. 7.

*Rinuncia alla nomina*

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Corte d'appello, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di nomina. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

Art. 8.

*Ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di tribunale*

Le tabelle *A* e *C* annesse alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituite dalle tabelle *A* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 9.

*Rinvio*

Rimangono in vigore le disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10.

*Concorso per esami*

Il concorso per esame per la nomina a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio, per dieci posti. Ad esso possono partecipare i magistrati di tribunale che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella predetta qualifica di magistrato di tribunale ed ottenuto la valutazione favorevole di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina a magistrato di Corte d'appello a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 11.

*Decorrenza delle nomine*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Corte d'appello; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, prevista dall'articolo 1.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati per qualsiasi motivo scrutinati o hanno riportato giudizio sfavorevole in sede di scrutinio, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati di cui al secondo comma sono nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza agli effetti giuridici dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. La stessa disposizione si applica ai magistrati di cui al terzo comma e ai magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato l'anzianità di cui all'articolo 1, se ottengono la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 gli effetti giuridici della nomina alla nuova qualifica decorrono dal 31 dicembre 1962.

Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di Corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963 è attribuita la decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre 1962.

I magistrati di cui ai precedenti commi non possono per alcun motivo essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza 31 dicembre 1962 in base alla precedente disciplina.

Art. 12.

*Ordine di collocamento in ruolo*

Ai fini della applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, in caso di pari anzianità, il collocamento in ruolo avviene nel seguente ordine: magistrati vincitori del concorso per esame; magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto; magistrati dichiarati promuovibili per merito semplice; magistrati favorevolmente valutati ai sensi della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

| | Numero dei posti |
|---|---|
| Primo Presidente della Corte di cassazione . | 1 |
| Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente aggiunto della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . . | 3 |
| Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . . . . . . . . . . | 82 |
| Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . | 493 |
| Magistrati di Corte d'appello, Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari . . . . | 5.953 |
| Uditori giudiziari . . . . . . . . . . . | 350 |
| TOTALE . . . | 6.882 |

TABELLA *C*

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

| | Numero dei posti |
|---|---|
| Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392 . . . . . . | 1 |
| Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione . . . . . . | 5 |
| Magistrati di Corte di cassazione . . . . . | 3 |
| Magistrati di Corte d'appello, magistrati di Tribunale e aggiunti giudiziari . . . . . | 108 |
| TOTALE . . . | 117 |

LEGGE 25 luglio 1966, n. **571**.

**Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire cinquantamila.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire settecentocinquantamila.

Il limite di lire cinquantamila, stabilito dalla legge anteriore per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base a tributo diretto verso lo Stato, è elevato a lire trecentomila.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, è elevato a lire ventimila.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. **572**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola Confessore, in Salve (Lecce).**

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola Confessore, in Salve (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966*
*Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 65.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. **573**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine di Loreto, in Acireale (Catania).**

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 24 maggio 1965, integrato con dichiarazione del 4 febbraio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine di Loreto, in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966*
*Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 69.* — VILLA

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1966.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Ceprano (Frosinone) e nomina del commissario straordinario.**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Ceprano, sorto dalle elezioni del 24 novembre 1964, ha avuto sin dall'inizio vita difficile, a causa delle profonde discordie interne e della conseguente impossibilità di costituire una valida maggioranza, tanto che solo dopo laboriose trattative potevano essere eletti il sindaco e la Giunta.

La già precaria situazione si aggravava ulteriormente allorchè il sindaco rassegnava il 25 settembre 1965 le dimissioni dalla carica, cui seguivano le dimissioni di 9 dei 20 consiglieri, annunciate nel corso della seduta consiliare del 13 novembre.

Erano stati, intanto, omessi numerosi, essenziali adempimenti, tra cui, in primo luogo, quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione del 1965, per il quale si erano tenute infruttuosamente due adunanze, il 4 giugno e, su diffida del prefetto, il 4 agosto 1965.

Perdurando i contrasti in seno alla compagine consiliare il sindaco richiedeva l'invio di un commissario prefettizio che provvedesse, in via surrogatoria, a tale adempimento, ma il prefetto non riteneva di aderire a tale richiesta, in considerazione che l'eventuale intervento sostitutivo sarebbe valso solo a far superare all'Amministrazione l'ostacolo dell'approvazione del bilancio, ma non ad operare, in modo risolutivo, sulle cause di fondo della crisi.

La paralisi del Consiglio — non più riunitosi successivamente al 13 novembre 1965, in cui, peraltro, non era stato adottato alcun concreto provvedimento — diveniva, poi, tale che persino una seduta indetta il 27 gennaio 1966, a seguito di formale invito del prefetto, per la presa d'atto delle dimissioni dei 9 predetti consiglieri, risultava deserta.

La necessità di non procrastinare ulteriormente l'adozione di numerosi atti di fondamentale importanza — tra cui, in particolare, l'approvazione del bilancio di previsione del 1965, nonchè di quello del 1966, per il quale era venuto a scadere il relativo termine di legge; l'esame delle dimissioni del sindaco e la eventuale elezione del nuovo — veniva nuovamente rappresentata dal prefetto all'Amministrazione, con lettera del 25 febbraio 1966, con assegnazione di un termine e riserva di provvedimenti di rigore in caso di inottemperanza.

Nel termine fissato avveniva la convocazione del Consiglio comunale per la seduta dell'11 marzo u. s., che andava però deserta.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto del 21 marzo, ne disponeva la convocazione d'ufficio per l'adozione di provvedimenti, specificamente indicati, sino ad allora negletti, con l'esplicita avvertenza, ritualmente portata a conoscenza di tutti i consiglieri, che, qualora la seduta fosse risultata ancora una volta infruttuosa, egli avrebbe promosso il provvedimento di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Anche tale estremo tentativo non aveva esito, in quanto la seduta, fissata per il 27 marzo u. s., andava deserta per l'assenza di tutti i consiglieri.

Ritenuta, pertanto, definitivamente acquisita la prova della assoluta incapacità funzionale del Consiglio comunale, che — stante l'insuperabilità dei dissensi interni — gli impedisce di ottemperare agli obblighi di legge, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del Consiglio comunale di Ceprano — ad onta di formale diffida — in ordine a precisi adempimenti di carattere obbligatorio, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi di legge per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 maggio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ceprano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Guido Contardi, funzionario di prefettura.

Roma, addì 13 luglio 1966

*Il Ministro*: TAVIANI

---

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa delle profonde discordie interne, si è determinata da tempo, in seno al Consiglio comunale di Ceprano (Frosinone), una situazione di grave crisi funzionale, con la conseguente omissione — ad onta della formale diffida del Prefetto — di numerosi adempimenti obbligatori, tra cui, in particolare, la presa d'atto delle dimissioni del sindaco e l'elezione del nuovo, nonchè l'approvazione dei bilanci del 1965 e del 1966;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 maggio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ceprano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Contardi, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1966

SARAGAT

TAVIANI

**(6108)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1965.

**Sostituzione del progetto originario per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia di Tempio Pausania.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1961, con il quale il comune di Tempio Pausania è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 127.050.000 con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per la costruzione di un nuovo Palazzo di giustizia ed al Comune medesimo è stato concesso, per l'ammortamento di tale mutuo, un contributo straordinario, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, di L. 12.235.000 annui, per la durata di 15 anni, e con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61;

Vista la istanza n. 4187 in data 6 maggio 1963 del sindaco di Tempio Pausania e la deliberazione n. 162, in data 29 marzo 1963, approvata dalla Regione, con la quale, in considerazione della mancata possibilità di procedere all'appalto dell'opera anzidetta perchè i prezzi previsti sono stati ritenuti non remunerativi, viene approvato un nuovo progetto, redatto dall'ing. Gabriele Manca di Mores, in sostituzione di quello indicato allo art. 1 del citato decreto interministeriale 13 febbraio 1961;

Ritenuto che il nuovo progetto non comporta variazioni dell'onere della spesa e che appare pertanto opportuno accogliere la richiesta del Comune;

Decreta:

A parziale modifica del decreto interministeriale 13 febbraio 1961, si dispone che il progetto nello stesso indicato all'art. 1 sia sostituito da quello redatto dall'ingegnere Manca di Mores, che viene approvato.

Roma, addì 13 dicembre 1965

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1966*
*Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 270*

**(5899)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1966.

**Modifica della denominazione dell'Ufficio imposta generale sull'entrata, radioaudizioni, bollo e concessioni governative di Terni in « Ufficio del registro imposta generale sull'entrata, bollo e radio.**

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1959, registrato alla Corte di conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3, foglio n. 54, mediante il quale l'Ufficio del registro di Terni è stato sdoppiato nell'Ufficio atti civili, giudiziari, successioni e demanio e nell'Ufficio imposta generale sull'entrata, radioaudizioni, bollo e concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 43, foglio n. 94, in virtù del quale l'Ufficio imposta generale sull'entrata, radioaudizioni, bollo e concessioni governative di Terni non è più competente a riscuotere le tasse sulle concessioni governative corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del predetto Ufficio del registro;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1926, n. 4;

Decreta:

L'Ufficio imposta generale sull'entrata, radioaudizioni, bollo e concessioni governative di Terni assume la denominazione di « Ufficio del registro imposta generale sull'entrata, bollo e radio ».

Tale variazione avrà effetto dal 1° settembre 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1966

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966*
*Registro n. 25 Finanze, foglio n. 33*

**(5945)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1966.

**Modifica della denominazione dell'Ufficio registro imposta generale entrata, radio, concessioni governative e bollo di Sassari in « Ufficio del registro imposta generale sulla entrata, bollo e radio ».**

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1956, registro n. 3, foglio n. 261, mediante il quale l'Ufficio del registro di Sassari è stato sdoppiato nell'Ufficio registro atti civili, giudiziari, successioni e demanio e nell'Ufficio registro imposta generale entrata, radio, concessioni governative e bollo;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 43, foglio n. 94, in virtù del quale l'Ufficio registro imposta generale entrata, radio, concessioni governative e bollo di Sassari non è più competente a riscuotere le tasse sulle concessioni governative corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del predetto Ufficio del registro;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1926, n. 4;

Decreta:

L'Ufficio registro imposta generale entrata, radio, concessioni governative e bollo di Sassari assume la denominazione di « Ufficio del registro imposta generale sull'entrata, bollo e radio ».

Tale variazione avrà effetto dal 1° settembre 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1966

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966*
*Registro n. 25 Finanze, foglio n. 36*

**(5944)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1966.

**Canoni da applicare agli utilizzatori della Stazione del Fucino della Telespazio, per l'uso televisivo del satellite HS « 303 », validi dal 1° aprile 1966.**

## IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telespazio per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1966, relativo alla determinazione delle tariffe ed alle modalità di tassazione, per la quota parte americana ed europea, per il saltuario impiego televisivo del satellite HS « 303 », da applicare dal 28 giugno 1965 al 31 marzo 1966;

Considerata la necessità di stabilire le tariffe che gli utilizzatori della Stazione italiana del Fucino per l'uno televisivo del satellite HS « 303 » dovranno corrispondere alla proprietaria Società Telespazio dal 1° aprile 1966;

Preso atto della decisione adottata dall'apposito Gruppo di lavoro della CEPT, nelle riunioni tenute a Parigi dall'8 al 9 mazo 1966, relative ad una ulteriore riduzione delle tariffe televisive per la quota parte europea con validità dal 1° aprile 1966;

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Trasmissioni monocrome unidirezionali*

Le tariffe che, a norma delle su citate decisioni adottate in sede CEPT, gli utilizzatori della Stazione italiana del Fucino sono tenuti a corrispondere per la quota parte europea, per la locazione dei circuiti televisivi del satellite artificiale HS « 303 », per trasmissioni televisive monocrome unidirezionali da stazione europea, in vigore dal 1° aprile 1966, sono le seguenti:

a) *Ore non di punta*:

Dalle 09,30 alle 11,30 e dalle 20,30 alle 24,00 GMT, dal lunedì al venerdì:

per i primi 10 minuti . . . . . dollari 2.250
per minuto o frazione di minuto supplementare . . . . . . . » 40

b) *Ore di punta*:

Dalle 11,30 alle 20,30 GMT, dal lunedì al venerdì:

per i primi 10 minuti . . . . . dollari 4.000
per minuto o frazione di minuto supplementare . . . . . . . » 100

c) *Ore di fine settimana e ore fuori orario servizio regolare stazioni europee*:

Dalle ore 00,00 del sabato alle 24,00 GMT della domenica e dalle 00,00 alle 09,30 GMT dal lunedì al venerdì:

per i primi 10 minuti . . . . . dollari 3.000
per minuto o frazione di minuto supplementare . . . . . . . » 40

Art. 2.

*Trasmissioni bidirezionali*

Due trasmissioni unidirezionali distinte e simultanee vengono tassate ciascuna in base alla tariffa di una trasmissione unidirezionale.

Per le trasmissioni bidirezionali per le quali i due sensi di trasmissione fanno parte di uno stesso programma, una riduzione del 50 % viene applicata al secondo senso di trasmissione.

Art. 3.

*Trasmissioni consecutive*

Le trasmissioni consecutive richieste da Enti televisivi diversi, ed aventi ciascuna la durata minima di 10 minuti, vengono considerate come una trasmissione unica, cioè il canone minimo iniziale di 10 minuti è applicato una volta sola.

Art. 4.

*Trasmissioni a colori*

Per le trasmissioni televisive a colori, si applica la stessa tariffa base prevista dai precedenti articoli maggiorata di una sopratassa del 50 %

Art. 5.

*Stazione europea di riserva*

La messa a disposizione di una stazione di riserva dal lunedì al venerdì, dalle 12,00 alle 24,00 GLT non comporta l'applicazione di una soprattassa; se tuttavia si richiede alla stazione di riserva di fornire il programma simultaneamente alla stazione di servizio viene applicata una soprattassa del 50 % del canone europeo. Il sabato e la domenica viene applicata in ogni caso una soprattassa unica del 50 %, sia che la stazione di riserva richiesta venga o meno utilizzata.

Art. 6.

*Trasmissioni che si estendono su due periodi di diversa tassazione*

Ai primi 10 minuti si applica la tariffa prevista per l'ora di inizio della trasmissione; ai minuti supplementari si applicano invece le tariffe a loro corrispondenti.

Art. 7.

*Trasmissioni di carattere misto*

Nel caso di una trasmissione in parte unidirezionale ed in parte bidirezionale o di una trasmissione in parte in bianco e nero ed in parte a colori, ai primi 10 minuti si applica in ogni caso la tariffa più costosa, indipendentemente dal tipo di servizio realmente fornito all'inizio del programma; i minuti supplementari sono invece tassati in base alla tariffa prevista per il servizio realmente fornito in ciascuno di esso sotto riserva di trattare consecutivamente i periodi di tipo di servizio diverso ogni periodo, eccettuato l'ultimo, dovendo durare un minimo di 10 minuti.

Art. 8.

*Stazione di riserva richiesta per una sola parte della trasmissione*

Qualora una stazione europea di riserva sia richiesta soltanto per una parte della trasmissione, tenuto conto delle condizioni di soprattassa applicabili al momento in cui ha luogo la trasmissione, viene applicata una soprattassa del 50 % per il periodo iniziale, ed i minuti supplementari sono tassati in base alla tariffa prevista per il tipo di servizio realmente fornito durante ciascuno di essi.

Art. 9.

*Versamento della quota euporea*

Le tariffe per la quota parte europea per l'uso televisivo del satellite HS « 303 », sono versate dagli utilizzatori italiani della Stazione del Fucino direttamente alla Società Telespazio, la quale provvederà a ripartirle con i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 10.

*Criteri di ripartizione degli introiti*

La ripartizione degli introiti televisivi, in base agli accordi CEPT è fissata nelle seguenti misure:

*a*) 2,40 dollari per circuiti/ora di utilizzazione spettano al Comitato internazionale per le telecomunicazioni a mezzo satelliti di Washington per l'utilizzazione della parte di capacità del satellite non impegnata nelle comunicazioni telefoniche occorrenti per poter effettuare le trasmissioni televisive.

Il numero delle unità di utilizzazione è fissata in misura uguale al numero dei circuiti telefonici non impegnati nel settore spaziale: essa si ottiene sottraendo dal numero dei circuiti (240) dell'HS « 303 » quello normalmente usato in telefonia;

*b*) il 50 % della somma restante, operata la detrazione di cui sopra, viene ripartita tra le Amministrazioni europee locatarie dei circuiti telefonici in proporzione al numero dei circuiti effettivamente affittati il 15 del mese in cui ha luogo la trasmissione, quale compenso per il mancato uso dei circuiti da essi impegnati via satellite;

*c*) il restante 50 % viene destinato ai proprietari delle quattro stazioni terrene europee del « pool ».

La ripartizione si effettua nella misura del $\frac{7,1}{22,8}$ per

le stazioni di grandi capacità (Goonhilly, Pleumeur-Bodou e Raisting) e $\frac{1,5}{22,8}$ per la stazione del Fucino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1966

*Il Ministro*: SPAGNOLLI

(5902)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1966.

**Ricostituzione del Comitato interregionale assistenza mondariso, con sede in Milano, per il biennio 1966-1967.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1950, con il quale è stato istituito, con sede in Milano, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia, il Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso (C.I.A.M.) avente il compito di formulare proposte per l'assistenza alle mondariso migranti nonchè per il ricovero dei loro figli;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1964 con il quale detto Comitato è stato costituito per il biennio 1964-65;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto Comitato per il biennio 1966-67;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

E' costituito, per il biennio 1966-67, il Comitato interregionale assistenza mondariso con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia.

Il Comitato - presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, quale presidente del Comitato interregionale migrazioni mondariso - è composto, oltre che dai componenti del Comitato interregionale migrazioni mondariso (C.I.M.M.) ricostituito con decreto ministeriale 21 aprile 1966, dai seguenti membri:

Vezzoso prof. Bartolomeo, medico provinciale di Milano, rappresentante del Ministero della sanità;

Castelletti dott. Armando, direttore della sede dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.) di Milano;

Pedone dott. Riccardo, dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano;

Rigat sorella Mimy, ispettrice provinciale delle infermiere volontarie presso il Comitato provinciale della Croce rossa italiana (C.R.I.) di Milano;

Rognoni rag. Ernesto, dell'Ente nazionale risi di Milano;

Peracchi dott. Erasmo, presidente della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia (O.N.M.I.) di Milano;

Bruno dott. Biondo, ispettore per la Lombardia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

Sbrana comm. Ugo, direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) di Milano;

Zandonini dott. Agostino, direttore compartimentale per la Lombardia dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

Morosini cav. Giuseppe, direttore del Patronato provinciale dell'Associazione cattolica lavoratori italiani (A.C.L.I.) di Novara;

Gherardi cav. uff. Giovanni, direttore generale dell'Istituto nazionale di tutela e di assistenza ai lavoratori (I.T.A.L.);

Sando dott. Pasquale, ispettore generale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.);

Bonetti comm. Roberto, dell'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.) di Pavia;

Valcarenghi mons. Pietro, dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di Vercelli;

Martani mons. Carlo, della Pontificia Opera di assistenza (P.O.A.) di Milano;

Attardi Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale di Milano dell'Ente nazionale di assistenza sociale (E.N.A.S.);

Sitta Arrigo, direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, dell'Istituto nazionale di assistenza sociale (I.N.A.S.);

Buschi dott. Renato, direttore del Servizio provinciale di Milano dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (I.N.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1966

*Il Ministro*: Bosco

(5951)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1966.

**Modifica alla tabella annessa al regolamento per il personale salariato dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».**

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare »;

Visto lo statuto dell'Ente approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, con il quale viene trasformata la denominazione dell'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare » in Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto il decreto interministeriale con il quale il personale del menzionato Ente — giusta il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — viene parificato gerarchicamente a quello dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la delibera n. 107 del 18 maggio 1965, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ravvisata la necessità di apportare una variazione nella dotazione organica del ruolo del personale salariato, relativamente al servizio « Parchi e giardini »,

aumentando da 6 a 8 unità i posti di 2ª categoria (giardinieri) e riducendo, nel contempo, da 5 a 3 quelli di 3ª categoria (aiuto giardiniere);

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto — giusta il combinato disposto del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351 e del decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1957 — alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, del Ministero del tesoro, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

La tabella annessa al regolamento organico del personale salariato dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo », limitatamente ai servizi « Parchi e giardini » viene così modificata:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *a*) capo operaio (sorvegliante di lavori agricoli) . . | n. | 1 | unità |
| *b*) operaio di 1ª categoria (giardiniere diplomato-vivaista) | » | 2 | » |
| *c*) operaio di 2ª categoria (giardiniere) . . . | » | 8 | » |
| *d*) operaio di 3ª categoria (aiuto giardiniere) . . | » | 3 | » |
| Totale . . . | n. | 14 | unità |

Roma, addì 1° luglio 1966

*Il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

*Il Ministro per gli affari esteri*
FANFANI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
ANDREOTTI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(6075)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

**Autorizzazione alla S.p.A. Ensa - Magazzini generali di Tortona ad ampliare il proprio Magazzino generale con un capannone di recente costruzione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1960, con il quale la S.p.A. Ensa - Magazzini generali di Tortona, con sede in Tortona, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Tortona, via Bengasi - strada vecchia di Sale, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visti i decreti ministeriali 2 maggio 1963 e 16 dicembre 1964, con i quali la predetta Società è stata autorizzata ad ampliare il suddetto Magazzino generale ed a ricevere in alcuni locali anche le merci estere;

Vista l'istanza in data 7 giugno 1965, con cui la Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il proprio Magazzino generale con un capannone di recente costruzione da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 249 del 30 luglio 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Ensa - Magazzini generali di Tortona, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Tortona, via Bengasi - strada vecchia di Sale, con un capannone di recente costruzione della superficie di mq. 486 del volume di mc. 2045, contrassegnato con la lettera « C » nelle planimetrie e nella perizia tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel capannone di cui all'articolo precedente, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1966

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(6074)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di San Gregorio Matese (Caserta).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 maggio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di San Gregorio Batese (Caserta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Gregorio Matese;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per gli ombrosi boschi, ove sulla quercia, sul rovere, sul cerro e sul leccio domina sovrano il faggio; per l'abitato, con le case della stessa pietra delle roccie alle quali si aggrappa e si inserisce, senza alcuna frattura nella natura che lo circonda; per il lago, sovrastato a nord dall'imponente gruppo di monte Miletto, dell'Esule, della Gallinola e del Mutria dalle svettanti cime, che in esso si specchiano donando alle calme acque quel caratteristico colore grigio acciaio, per la particolare configurazione del terreno, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di San Gregorio Matese ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Napoli curerà che il comune di San Gregorio Matese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta**

Elenco degli immobili da sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come da proposta della predetta Commissione (riunione del 20 maggio 1964):

SAN GREGORIO MATESE (CASERTA).

L'intero territorio del comune di San Gregorio Matese viene sottoposto ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perchè esso è costituito da un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto, aventi valore estetico e tradizionale, oltre che di bellezze panoramiche e paesistiche considerate come quadri naturali.

*Il presidente*: GAROFANO VENOSTA

*Il segretario*: DONATO

**(5953)**

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1966.

**Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, con il quale è stata riconosciuta giuridicamente la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e ne è stato approvato il relativo statuto, modificato successivamente con regio decreto 20 ottobre 1939, numero 2223 e con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 652;

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, con la quale la Cassa predetta assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1962, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente di cui trattasi;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1964 con il quale l'avv. Michele Pandolfo è stato confermato nell'incarico di presidente dell'Ente di cui trattasi;

Visto che ai sensi degli articoli 5 e 18 dello statuto vigente dell'Ente i rappresentanti degli impiegati dell'agricoltura, dei dirigenti di aziende agricole e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dell'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate e dal personale dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Luciani rag. Ugo, Mazzotti Bruno Domenico, Morini P. A. Giacomo, Romanini William e Zanolli dott. Guglielmo, in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Brandani P. A. Pilade, in rappresentanza dei dirigenti di aziende agricole;

Falini P. A. Fedelfranco, Lotti avv. Guido, Pilati dott. Giuseppe e Violati avv. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Gallo dott. Armando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mattei Sabino, in rappresentanza del personale dell'Ente.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è costituito come segue:

Venosi dott. Erasmo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mapelli rag. Alessandro, in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Micheli dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1966

*Il Ministro*: Bosco

(5886)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1966.

**Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Caserta.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945. n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'articolo 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, i salari medi mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Caserta, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° luglio 1965.

Roma, addì 13 luglio 1966

*Il Ministro*: Bosco

---

**Tabelle di salari medi mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Caserta.**

A) *Settore bars, caffè, ristoranti, trattorie e simili*

| lassifiche del personale | Categorie degli esercizi | | |
|---|---|---|---|
| | Categoria 1ª | Categoria 2ª | Categorie 3ª e 4ª |
| ZONA *A* | | | |
| 1ª Categoria | 42.000 | 37.000 | 32.500 |
| 2ª Categoria | 36.000 | 32.500 | 29.000 |
| 3ª Categoria | 27.500 | 25.500 | 23.500 |
| ZONA *B* | | | |
| 1ª Categoria | 36.500 | 33.500 | 30.500 |
| 2ª Categoria | 31.500 | 29.500 | 27.500 |
| 3ª Categoria | 23.000 | 22.000 | 21.000 |
| ZONA *C* | | | |
| 1ª Categoria | 34.000 | 30.000 | 28.000 |
| 2ª Categoria | 29.500 | 27.500 | 25.000 |
| 3ª Categoria | 21.000 | 20.000 | 19.000 |

B) *Settore alberghi, pensioni e locande*

| lassifiche del personale | Categoria 1ª | Categoria 2ª | Categorie 3ª e 4ª |
|---|---|---|---|
| ZONA *A* | | | |
| 1ª Categoria | 62.000 | 48.000 | — |
| 2ª Categoria | 43.000 | 34.000 | 29.000 |
| 3ª Categoria | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| ZONA *B* | | | |
| 1ª Categoria | 62.000 | 48.000 | — |
| 2ª Categoria | 48.000 | 34.000 | 28.000 |
| 3ª Categoria | 29.000 | 24.000 | 19.000 |
| ZONA *C* | | | |
| 1ª Categoria | 62.000 | 48.000 | — |
| 2ª Categoria | 48.000 | 34.000 | 27.000 |
| 3ª Categoria | 28.000 | 23.000 | 18.000 |

Alle retribuzioni medie, come sopra determinate, debbono essere aggiunti i valori del vitto e dell'alloggio determinati con decreto ministeriale 2 gennaio 1960, nelle seguenti misure:

*a*) per due pasti giornalieri: L. 5400 mensili;
*b*) per l'alloggio: L. 1000 mensili.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(6041)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1966, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 181.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6067)**

**Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1966, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 254.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6066)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.**

*Opera per la valorizzazione della Sila*

Con decreto ministeriale 23 maggio 1966, n. 6398/4302, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 1966, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 392, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 26 febbraio 1966 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3, concernente l'espropriazione nei confronti della ditta CAPOCCHIANI Giuseppe, Emma e Diana fu Giovanni, per le rispettive parti, di terreni siti in agro del comune di Pedace (Cosenza), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato, nella misura di L. 417.356 (lire quattrocentodiciasettemilatrecentocinquantasei), il saldo degli interessi — già liquidati con decreto ministeriale 5 aprile 1961, n. 6276/4180 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1961) — relativi all'indennità di espropriazione liquidata con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5571/3475 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 9 maggio 1959).

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 415.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la determinazione del predetto saldo degli interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 10 marzo 1966.

**(5734)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Trasferimento dal Demanio al patrimonio dello Stato di reliquati di bonifica sita in comune di Bigarello (Mantova), località Mulino.**

Con decreto 23 marzo, n. 681 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno non più occorrenti alle esigenze della bonifica della Fossa di Pozzolo, riportate sul catasto del comune di Bigarello (Mantova) al foglio IV, mappali numeri 19 ½, 21 ½ e 26 ½ per complessivi Ha. 0.13,54.

**(6000)**

**Pesca delle tinche nel padule di Fucecchio (Firenze)**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 7 luglio 1966, è stata consentita, dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 settembre, la pesca delle tinche di qualsiasi lunghezza nel padule di Fucecchio (Firenze).

Con lo stesso decreto è stato disposto che, durante il mese di giugno, periodo di normale divieto di pesca della tinca, i soggetti pescati nel suddetto padule, possono essere commerciati soltanto nella provincia di Firenze, come pure è limitato alla suddetta Provincia, il commercio delle tinche che non abbiano raggiunto la lunghezza regolamentare.

**(5939)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione alla Congregazione religiosa Figlie della Carità « Provincia di Siena » ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere religiose a corso biennale ed il successivo corso di abilitazione a funzioni direttive presso la Casa di cura « S. Giuseppe », in Firenze.**

Con decreto n. 300.16.II.30/5.239, in data 4 luglio 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Congregazione religiosa Figlie della Carità « Provincia di Siena » è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere religiose a corso biennale, ed il successivo corso di abilitazione a funzioni direttive, presso la Casa di cura « S. Giuseppe », in Firenze.

**(5910)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « C. Troya » di Andria (Bari) ad accettare una donazione.**

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 7734 del 30 marzo 1966, il preside del Liceo ginnasio statale « C. Troya », di Andria, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal Comitato la somma di L. 519.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Riccardo Nuzzi ».

**(6002)**

**Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico statale « Gulli e Pennisi » di Acireale (Catania) ad accettare una donazione.**

Con decreto del prefetto della provincia di Catania n. 16529 del 12 maggio 1966, il preside del Liceo classico statale « Gulli e Pennisi », di Acireale, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dai germani Monaco Rosario, Maria, Anna e Giuseppe la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Mario Monaco ».

**(6003)**

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea**

L'ing. Corrado Santarelli, nato a Jesi (Ancona) il 9 aprile 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria civile (sottosezione trasporti), rilasciatogli dall'Università di Roma il 22 giugno 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

**(5970)**

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 87, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 26 aprile 1963 dalla professoressa La Palombara Marino Rosa, avverso il provvedimento in data 6 dicembre 1962 con il quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Chieti, respingeva il ricorso prodotto dall'insegnante medesima avverso la graduatoria provinciale degli abilitati aspiranti all'insegnamento della lingua straniera negli istituti secondari di 2° grado per l'anno scolastico 1962-63.

**(6069)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Settima ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali 5 % di scadenza 1° ottobre 1966.**

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trenta serie (dalla 1ª/1966 alla 30ª/1966) dei buoni del Tesoro poliennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1966, emessi in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito in legge 19 luglio 1959, n. 587 ed ai decreti ministeriali 2 luglio 1959 e 1° settembre 1959.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di agosto, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 16 luglio 1966

*Il direttore generale*: GAGLIARDO

**(5954)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

**Corso dei cambi del 27 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 623,72 | 623,55 | 622,56 | 623,55 | 623,52 | 623,705 | 623,57 | 623,70 | 623,71 | 623,60 |
| $ Can. | 580,68 | 580,70 | 580,75 | 580,65 | 579 — | 580,75 | 580,65 | 580,70 | 580,75 | 580,75 |
| Fr. Sv. | 144,42 | 144,35 | 144,38 | 144,345 | 144,35 | 144,40 | 144,35 | 144,50 | 144,38 | 144,35 |
| Kr. D. | 90,10 | 90,05 | 90,08 | 90,055 | 90,20 | 90,072 | 90,0525 | 90,10 | 90,08 | 90,08 |
| Kr. N. | 87,21 | 87,21 | 87,21 | 87,185 | 87,20 | 87,22 | 87,19 | 87,20 | 87,23 | 87,20 |
| Kr. Sv. | 120,83 | 120,82 | 120,80 | 120,82 | 120,75 | 120,84 | 120,8075 | 120,85 | 120,84 | 120,85 |
| Fol. | 172,94 | 172,87 | 172,77 | 172,75 | 172,80 | 172,92 | 172,77 | 173 — | 172,94 | 172,95 |
| Fr. B. | 12,56 | 12,57 | 12,5675 | 12,5660 | 12,56 | 12,57 | 12,566 | 12,55 | 12,56 | 12,57 |
| Franco francese | 127,26 | 127,29 | 127,23 | 127,255 | 127,25 | 127,26 | 127,259 | 127,30 | 127,26 | 127,25 |
| Lst. | 1740,57 | 1740,35 | 1740,05 | 1740,475 | 1740 — | 1740,36 | 1740,40 | 1740,50 | 1740,40 | 1740,60 |
| Dm. occ. | 156,37 | 156,32 | 156,34 | 156,305 | 156,30 | 156,36 | 156,32 | 156,40 | 156,36 | 156,35 |
| Scell. Austr. | 24,172 | 24,17 | 24,175 | 24,1650 | 24,15 | 24,17 | 24,167 | 24,17 | 24,17 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,71 | 21,71 | 21,70 | 21,7075 | 21,78 | 21,70 | 21,704 | 21,70 | 21,70 | 21,70 |
| Peseta Sp. | 10,40 | 10,40 | 10,41 | 10,4440 | 10,42 | 10,40 | 15,403 | 10,42 | 10,40 | 10,40 |

**Media dei titoli del 27 luglio 1966**

| Titolo | | Titolo | |
|---|---|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,35 | Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,075 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,325 | » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,10 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,075 | » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,45 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,825 | » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,60 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,525 | » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,20 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95,975 | » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,30 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,525 | B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 27 luglio 1966**

| Valuta | | Valuta | |
|---|---|---|---|
| 1 Dollaro USA | 623,555 | 1 Franco belga | 12,566 |
| 1 Dollaro canadese | 580,65 | 1 Franco francese | 127,257 |
| 1 Franco svizzero | 144,347 | 1 Lira sterlina | 1740,437 |
| 1 Corona danese | 90,054 | 1 Marco germanico | 156,312 |
| 1 Corona norvegese | 87,187 | 1 Scellino austriaco | 24,166 |
| 1 Corona svedese | 120,814 | 1 Escudo Port. | 21,706 |
| 1 Fiorino olandese | 172,76 | 1 Peseta Sp. | 10,403 |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori la Romagnola di Borello di Cesena », con sede in Borello di Cesena (Forlì).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1966, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori la Romagnola di Borello di Cesena », con sede in Borello in Cesena (Forlì), composto dai signori:

Lezza dott. Sergio, presidente;

*Dente rag. Remo e Lumini dott. Antonio, membri.*

**(6059)**

**Scioglimento di novantotto società cooperative di varie Provincie**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 luglio 1966, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa « Amandola Nuova », con sede in Amandola (Ascoli Piceno), costituita per rogito Marini in data 4 giugno 1957, repertorio 7946/1026;

2) Società cooperativa « Edile Fermana », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 28 aprile 1946, repertorio 16535/5786;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Laboratorio falegnameria tra combattenti, reduci e partigiani, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 20 aprile 1947, repertorio 17268/6111;

4) Società cooperativa fra muratori e affini - Edilizia - con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 10 gennaio 1947, repertorio 17050;

5) Società cooperativa « La Monterinaldese », con sede in Monterinaldo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Guerrieri-Petritoli in data 3 febbraio 1946, repertorio 64/128;

6) Società cooperativa fra pescatori di Consumo e Pesca, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Sari in data 13 febbraio 1932, repertorio 4078;

7) Società cooperativa « Lavoro edile », con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Passannante in data 4 aprile 1937, repertorio 681/628;

8) Società cooperativa « Consumo », con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), costituita per rogito Zallocco-Montegranaro in data 9 marzo 1946, repertorio 6568/2465;

9) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Albanese in data 16 luglio 1953, repertorio 9775/3696;

10) Società cooperativa di lavoro, edile, stradale, idraulica, agraria « Italia », con sede in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Pansini in data 29 novembre 1946, repertorio 5554;

11) Società cooperativa « C.E.D.U.L. », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 21 febbraio 1956, repertorio 4540;

12) Società cooperativa « Consorzio autotrasportatori merci per conto terzi », con sede in Campobasso, costituita per rogito Albanese in data 30 aprile 1947, repertorio 9134;

13) Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. », con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 14 dicembre 1947, repertorio 4868/2574;

14) Società cooperativa « Agricola, artigiana ed operaia », con sede in Macchiagodena (Campobasso), costituita per rogito Mainelli in data 6 novembre 1944, repertorio 1150;

15) Società cooperativa « Muratori di Mafalda », con sede in Mafalda (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 17 novembre 1949, repertorio 7428/3793;

16) Società cooperativa « Del Lavoratore », con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 27 ottobre 1945, repertorio 3381/1741;

17) Società cooperativa « Costruzioni edili » - S.C.E., con sede in Petrella Tifernina (Campobasso), costituita per rogito Amoroso in data 8 giugno 1946, repertorio 13428;

18) Società cooperativa « Casa Mia », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 11 febbraio 1948, repertorio 5016/264;

19) Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Cosenza, costituita per rogito Pastore in data 22 maggio 1944, repertorio 1327;

20) Società cooperativa di consumo e vendita di Cosenza, con sede in Cosenza, costituita per rogito Frangelli in data 21 settembre 1902;

21) Società cooperativa « Federazione dazieri - Principe di Piemonte », con sede in Cosenza, costituita per rogito Mele in data 11 luglio 1921, repertorio 1359;

22) Società cooperativa di consumo tra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 29 novembre 1920;

23) Società cooperativa di consumo ed agricola fra combattenti e contadini, con sede in Amantea (Cosenza), costituita per rogito Florio in data 20 gennaio 1921, repertorio 4134;

24) Società cooperativa « Consumo di Aprigliano », con sede in Aprigliano (Cosenza), costituita per rogito Abbruzzini in data 30 aprile 1920, repertorio 1909;

25) Società cooperativa « Anonima di consumo degli agricoltori di Bisignano, con sede in Bisignano (Cosenza), costituita per rogito Granieri in data 11 gennaio 1921, repertorio 3696;

26) Società cooperativa « La Rettitudine », con sede in Casole Bruzio (Cosenza), costituita per rogito Sprovieri in data 21 ottobre 1920, repertorio 6603;

27) Società cooperativa « Consumo ed. agricola della Lega del lavoro di Cellara », con sede in Cellara (Cosenza), costituita per rogito Cosco in data 14 marzo 1920, repertorio 7038;

28) Società cooperativa agricola di consumo « L'Avvenire », con sede in Cetrano (Cosenza), costituita per rogito Talamo in data 30 agosto 1921, repertorio 6102;

29) Società cooperativa « Unione lavoro », con sede in Cirella di Diamante (Cosenza), costituita per rogito Leone in data 23 ottobre 1921, repertorio 6772;

30) Società cooperativa dei « Contadini di Donnici », con sede in Donnici Inferiore (Cosenza), costituita per rogito Sprovieri in data 12 marzo 1921;

31) Società cooperativa « Del Progresso », con sede in Falconara Albanese (Cosenza), costituita per rogito Riggio in data 7 febbraio 1921, repertorio 3926;

32) Società cooperativa « Viribus Unitis », con sede in Lago (Cosenza), costituita per rogito Cupelli in data 17 giugno 1921, repertorio 122;

33) Società cooperativa « Consumo e agricola », con sede in Maierà (Cosenza), costituita per rogito De Luna in data 12 gennaio 1921, repertorio 995;

34) Società cooperativa di consumo « Giacomo Matteotti », con sede in Mongrassano (Cosenza), costituita per rogito Carlucci in data 23 aprile 1944, repertorio 7142;

35) Società cooperativa « Agricola in nome collettivo di Pedace », con sede in Pedace (Cosenza), costituita per rogito Leonetti in data 23 aprile 1920, repertorio 608;

36) Società cooperativa di consumo « Rogliano Nuovo », con sede in Rogliano (Cosenza), costituita per rogito Roperto in data 19 maggio 1920;

37) Società cooperativa di lavoro « Edilizia Roglianese », con sede in Rogliano (Cosenza), costituita per rogito Roperto in data 26 febbraio 1928;

38) Società cooperativa « Utilitaria Florense », con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Barberio in data 5 ottobre 1944, repertorio 7553;

39) Società cooperativa « Magazzini del Risparmio », con sede in San Lucido (Cosenza), costituita per rogito Melicchio in data 29 luglio 1931, repertorio 6845;

40) Società cooperativa di lavoro dei Combattenti, con sede in San Martino di Finita (Cosenza), costituita per rogito Carlucci in data 23 novembre 1919, repertoroi 1185;

41) Società cooperativa agricola « Valbella di San Martino di Finita », con sede in San Martino di Finita (Cosenza), costituita per rogito Carlucci in data 23 novembre 1919, repertorio 1186;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Progresso », con sede in Serrapedace (Cosenza), costituita per rogito Lionetti in data 13 aprile 1926;

43) Società cooperativa « L'Umanitaria », con sede in Serrapedace (Cosenza), costituita per rogito Lionetti in data 11 aprile 1926;

44) Società cooperativa « Agricola di produzione lavoro e consumo di Serrapedace », con sede in Serrapedace (Cosenza), costituita per rogito Lionetti in data 25 ottobre 1920, repertorio 665;

45) Società cooperativa di consumo « L'Economia », con sede in Spezzano Grande (Cosenza), costituita per rogito Albi Marini in data 25 aprile 1920, repertorio 6906;

46) Società cooperativa « Agricola di produzione e lavoro - La Regonese », con sede in Casalmaggiore (Cremona), costituita per rogito Foletti in data 6 marzo 1962, repertorio 8039/1090;

47) Società cooperativa « L'Agricola », con sede in Corte de' Frati (Cremona), costituita per rogito Grossi in data 19 maggio 1949, repertorio 2684/942;

48) Società cooperativa « Consumo e lavoro di Ombriano », con sede in Ombriano di Crema (Cremona), costituita per rogito Donati in data 29 settembre 1920, repertorio 13050;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori, terrazzieri ed affini », con sede in Cuneo, costituita in data 9 dicembre 1922;

50) Società cooperativa « Sociale Panificatori », con sede in Cuneo, costituita in data 1° dicembre 1944;

51) Società cooperativa « Littorio », con sede in Cuneo, costituita in data 13 gennaio 1940;

52) Società cooperativa « Combattenti Pietro Toselli », con sede in Boves (Cuneo), costituita in data 19 aprile 1936;

53) Società cooperativa « Consumo - Castelmagno », con sede in Castelmagno (Cuneo), costituita in data 19 giugno 1938;

54) Società cooperativa di produzione e lavoro « Idroelettrica Costigliolese », con sede in Costigliole Saluzzo (Cuneo), costituita in data 30 luglio 1923;

55) Società cooperativa agricola « Essiccazione Bozzoli », con sede in Caraglio (Cuneo), costituita in data 21 aprile 1936;

56) Società cooperativa « Consumo per lavoratori », con sede in Racconigi (Cuneo), costituita in data 13 dicembre 1941;

57) Società cooperativa di consumo « Operai e agricoltori », con sede in Revello (Cuneo), costituita in data 12 aprile 1942;

58) Società cooperativa « Agricola Pomposia », con sede in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 2 aprile 1958, repertorio 4698;

59) Società cooperativa agricola « Naturali di Tecchiena », con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 8 aprile 1959, repertorio 240;

60) Società cooperativa « C.E.P.I.S. - Pensionati Impiegati Stato », con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Finazzi in data 16 gennaio 1956, repertorio 1623;

61) Società cooperativa « Incremento agricoltura del Cassinate », con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Finazzi in data 10 giugno 1961, repertorio 5789;

62) Società cooperativa « Santa Maria Paganica », con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 6 giugno 1956, repertorio 9270/1741;

63) Società cooperativa di produzione e lavoro « Luigi Morelli », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 2 marzo 1958, repertorio 11054;

64) Società cooperativa agricola « La Pesa », con sede in Pontinia (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 10 giugno 1959, repertorio 20917;

65) Società cooperativa « Pescatori San Leone Magno », con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Petruccelli in data 24 marzo 1957, repertorio 2473;

66) Società cooperativa « U.T.E.C.A.R. », con sede in Latina, costituita per rogito Checcoli in data 31 marzo 1958, repertorio 11439;

67) Società cooperativa « Fra Sole », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 14 giugno 1958, repertorio 13776;

68) Società cooperativa « Muratori S.C.M. », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 27 novembre 1945, repertorio 13061;

69) Società cooperativa « La Sirena », con sede in Livorno, costituita per rogito Conte in data 7 maggio 1946, repertorio 14090;

70) Società cooperativa « Basilia », con sede in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 5 aprile 1958, repertorio 52305;

71) Società cooperativa « Sole del Golfo I », con sede in Napoli, costituita per rogito Casale in data 25 marzo, repertorio 17082;

72) Società cooperativa « Lavoratori Appalti Ferroviari - L.A.F. », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 10 settembre 1954, repertorio 14992;

73) Società cooperativa « La Fiducia », con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 12 dicembre 1958, repertorio 11062;

74) Società cooperativa « Partenopea Domus », con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 3 gennaio 1955, repertorio 2322;

75) Società cooperativa « Santa Barbara », con sede in Livorno, costituita per rogito Bastianelli in data 29 aprile 1960, repertorio 24694;

76) Società cooperativa « L'Aratro Italiano », con sede in Napoli, costituita per rogito Candela in data 25 febbraio 1949, repertorio 13793;

77) Società cooperativa « Consorzio Campano di ricostruzione edilizia tra proprietari di immobili danneggiati dalla guerra », con sede in Napoli, costituita in data 22 novembre 1951, repertorio 1275, per rogito Golia;

78) Società cooperativa « Giuseppe Priante », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Siciliani in data 11 ottobre 1949, repertorio 5583;

79) Società cooperativa « Vittorio Giordano », con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita per rogito Menzione in data 31 dicembre 1947, repertorio 13416;

80) Società cooperativa « Edilizia per la costruzione di appartamenti popolari - C.E.C.A.P. », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 10 settembre 1953, repertorio 4564;

81) Società cooperativa di lavoro « Cagnolese », con sede in Cartura (Padova), costituita per rogito Pietragrande in data 2 marzo 1957, repertorio 3509;

82) Società cooperativa di produzione e lavoro « Caricatori e scaricatori di Montagnana », con sede in Montagnana (Padova), costituita per rogito Mazzoncini in data 23 aprile 1947, repertorio 1407;

83) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra braccianti » (P.R.O.L.A.B.R.A.), con sede in Arzarello di Piove di Sacco (Padova), costituita per rogito Alessandrin in data 10 gennaio 1946, repertorio 2103;

84) Società cooperativa agricola Marchigiana - S.C.A.M., con sede in Pesaro, costituita per rogito Licini in data 2 dicembre 1957, repertorio 10152;

85) Società cooperativa « Culturale ricreativa - Giuseppe Mazzini », di Mensa di Ravenna, con sede in Mensa di Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 11 novembre 1960;

86) Società cooperativa edilizia « Labor », con sede in Ravenna, costituita per rogito Janiri in data 28 marzo 1955, repertorio 8250/12135;

87) Società cooperativa edilizia « La Ravennate », con sede in Ravenna, costituita per rogito Ianieri in data 28 ottobre 1958, repertorio 21208/2849;

88) Società cooperativa « Tecnici associati cinematografici », con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 30 ottobre 1951, repertorio 21593;

89) Società cooperativa edilizia « C.E.R.I.V.A.C. », con sede in Roma, costituita per rogito Badia in data 19 dicembre 1956, repertorio 2518;

90) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 25 maggio 1954, repertorio 9627;

91) Società cooperativa edilizia « Aviazione Militare Italiana Torino - C.A.M.I.T. », con sede in Torino, costituita per rogito Metitieri in data 3 luglio 1955, repertorio 3300;

92) Società cooperativa « Impiegati assicurati di Treviso », con sede in Treviso, costituita per rogito Galanti in data 31 agosto 1933, repertorio 3028;

93) Società cooperativa « Associazione agraria di mutua assicurazione del bestiame », con sede in Treviso, costituita per rogito Polese in data 16 marzo 1936, repertorio 7935;

94) Società cooperativa « Essiccatoio cooperativo bozzoli », con sede in Ponte di Piave (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 19 maggio 1932, repertorio 30;

95) Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Tuglia », con sede in Forni Avoltri (Udine), costituita per rogito Tomat di Comeglians in data 4 novembre 1949, repertorio 2036;

96) Società cooperativa « Industria cooperativa artigiana calzatura », con sede in Gonars (Udine), costituita per rogito Barone in data 30 maggio 1951, repertorio 9540;

97) Società cooperativa « Operaia di consumo », con sede in Saletto di Roccolana (Udine), costituita per rogito Marpillero in data 28 dicembre 1920, repertorio 4882;

98) Società cooperativa di lavoro « Canale d'Incaroio », con sede in Tolmezzo (Udine), costituita per rogito Marzona in data 23 dicembre 1946, repertorio 20633.

(5909)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per esami a duecentoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

*B*) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra oppure della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*d*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*e*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*f*) per i profughi dai territori esteri;

*g*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

*a*) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

*b*) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico, e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quarant'anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano fra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei militari ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di guerra o per servizio, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili, dei mutlati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti e degli operai di ruolo dello Stato;

*b*) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

*c*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

*C*) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere il godimento dei diritti politici;

*E*) avere sempre tenuto buona condotta;

*F*) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

*G*) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

*a*) il cognome e il nome;

*b*) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare. gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

*i*) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza;

*l*) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

*A*) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*B*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente articolo 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

*C*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dallo ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

*D*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*F*) certificato su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà anche essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

*G*) documento militare:

1) per i candidati che abbiano gia prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6;

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati di ruolo, ruolo aggiunto e operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo Guardie di pubblica sicurezza, delle Guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

*a*) gli ex combattenti di guerra nonchè della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1 agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*b*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*e*) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

*f*) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*l*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*m*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*r*) i capi famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

*s*) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

*t*) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'articolo 2, n. 4, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

*u*) i candidati alto-atesini o residenti prima del primo gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

*v*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

*z*) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del Tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sara pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verra loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

*Il Ministro:* COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *giugno* 1966
*Registro n.* 13 *Tesoro, foglio n.* 50

---

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

*Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro* - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . il . . . . . . . . . . (1) e residente in . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . ) via . . . . . . . . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso a . . . posti di Vice Segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . . . . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . lì . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere o perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;

partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità della Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido civile; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali, od operaio permanente dello Stato;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;
ufficiale, sottufficiale graduato o militare di truppa dello Esercito, Marina, Aeronautica o dei Corpi delle Guardie di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia o dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.
(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.
(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

---

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

*Parte prima*:
1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

*Parte seconda*:
1) istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

*Parte terza*:
1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro;
3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 5 aprile 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

(5370)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1965, registro n. 18, foglio n. 157, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore della agricoltura, indicato nelle premesse, è costituita come segue:
*Presidente*:
Grassi dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti.
*Componenti*:
Favilli prof. Ranieri, ordinario di agronomia nella Università di Pisa;
Montemurro prof. Orlando, ordinario di zootecnia nella Università di Bari;
Valicenti dott. Vincenzo, ispettore capo;
Martilli dott. Marcello, ispettore capo.
*Segretario*:
Delli Colli Vichi dottoressa Ottavia, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 3, presunti in L. 600.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1966

*Il Ministro*: RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1966*
*Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 193*

(5977)

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 — ultimo comma — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che sulla dispensa n. 29 in data 16 luglio 1966 del Giornale ufficiale del Ministero difesa-Esercito, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1966 che approva la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964.

(5914)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 2807, n. 1156 e n. 2828 rispettivamente in data 19 luglio 1965, 9 marzo 1966 e 4 giugno 1966, con i quali veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 1361 del 18 marzo 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964:

1. Levrone Domenica . . . . . . punti 69,34 su 120
2. Pelazza Jolanda . . . . . . » 68,82 »
3. Sacchero Teresa . . . . . . » 64,65 »
4. Tolosano Antonietta . . . . . » 63,82 »
5. Aimo Liliana . . . . . . . » 62,62 »
6. Allisiardi Lucia . . . . . . . » 59,03 »
7. Parola Margherita in Vacca . . . . » 58,68 »
8. Borghi Ada . . . . . . . » 58,58 »
9. Calosso Elsa in Occhetti . . . . » 57,79 »
10. Galliano Maria Assunta in Berutti . » 45,80 »

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 4 luglio 1966

*Il medico provinciale*: LABOMBARDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3255 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dalle concorrenti dichiarate idonee secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964, per la sede indicata a fianco di ciascuna:

1) Levrone Domenica: condotta consorziale di Melle (Frassino-Valmala);

2) Pelazza Jolanda: condotta consorziale di Murazzano (Marsaglia);

3) Sacchero Teresa: condotta consorziale di Sampeyre (Casteldelfino-Bellino-Pontechianale);

4) Tolosano Antonietta: condotta consorziale di Sambuco (Pietraporzio-Argentera).

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Consorzi ostetrici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche dichiarate vincitrici delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 4 luglio 1966

**(5868)** *Il medico provinciale*: LABOMBARDA

# REGIONI

## REGIONE SICILIANA

LEGGE 5 luglio 1966, n. **16**.

**Determinazione del prezzo di vendita dei terreni compresi nelle zone industriali.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 32 *del* 6 *luglio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il prezzo di vendita dei terreni compresi nelle zone industriali dell'Isola è fissato nella misura di L. 700 mq. Per le zone industriali di Agrigento, Ragusa, Trapani e Caltanissetta il prezzo è fissato nella misura di L. 150 mq.

Per la stipula dei relativi contratti si prescinde dalla richiesta di parere prevista dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2.

Il prezzo di cui all'articolo precedente sarà di diritto soggetto a revisione tutte le volte che verranno segnalate dall'Ufficio centrale di statistica variazioni nel livello generale dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiori al limite del 5 per cento.

Art. 3.

E' vietata la concessione di aree nella zona industriale regionale in favore di coloro che siano comunque in possesso di aree nelle zone industriali di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1909, n. 264, alla legge 13 luglio 1910, n. 466 e al decreto legislativo 19 agosto 1917, n. 1399, e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non conferiscano le aree di cui siano in possesso al patrimonio comunale.

Il Comune utilizzerà, ove possibile, le aree ad esso pervenute a norma del comma precedente, per gli scopi di cui alla legge nazionale 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 4.

I contratti di vendita dei terreni delle zone industriali, stipulati sino alla data di entrata in vigore della presente legge a prezzi diversi da quelli sopraindicati, possono essere approvati in sanatoria dall'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per lo sviluppo economico.

Art. 5.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 22 della legge 21 aprile 1953, n. 30, e nel secondo comma dell'art. 34 della legge 5 agosto 1957, n. 51.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 luglio 1966

CONIGLIO

MANGIONE — PIZZO

LEGGE 5 luglio 1966, n. **17**.

**Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, in materia di boschi e territori montani.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 32 *del* 6 *luglio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine minimo di cui all'ultimo comma dell'art. 139 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 ed all'art. 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è elevato ad anni 15.

Art. 2.

In aggiunta alle condizioni fissate dalla legislazione vigente, i contributi previsti dalle norme richiamate all'art. 1, nonchè quelli di cui al successivo art. 3 della presente legge, sono concessi alle Aziende speciali ed ai Consorzi di cui agli articoli 139 e 155 del citato regio decreto-legge n. 3267 a condizione che gli stessi proroghino i contratti di affitto attualmente in vigore con pastori, allevatori e loro cooperative, salvo loro rinunzia, e che documentino altresì l'applicazione della legge sull'equo canone.

Art. 3.

I contributi previsti dalle leggi vigenti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione dei prodotti della pastorizia, quando sono concessi alle Aziende speciali di cui all'art. 1, sono elevati fino ad un massimo dello 80 % della spesa ammessa a contributo.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo graveranno sui capitoli di bilancio della Regione relativi ai contributi da concedere a termini dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 4.

Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la gestione tecnica dei patrimoni delle Aziende speciali e dei Consorzi di cui all'art. 1 può essere affidata in Sicilia, in mancanza di aspiranti in possesso di laurea in scienze forestali, a persone che posseggano la laurea in scienze agrarie e che abbiano conseguito la relativa abilitazione professionale.

Art. 5.

Delle Commissioni amministratrici previste dagli articoli 142 e 158 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, fanno parte, con voto consultivo, due rappresentanti degli utenti di tutte le attività instituzionali degli Enti menzionati nell'art. 1 della presente legge.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari relative all'applicazione del comma precedente.

Art. 6.

Restano in vigore le norme non contrastanti con l'applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 luglio 1966

CONIGLIO

FASINO

---

LEGGE 5 luglio 1966, n. 18.
**Nuovi provvedimenti a favore del grano duro.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 32 *del* 6 *luglio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 7 luglio 1960, n. 24 è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare agli enti che effettuano il finanziamento per l'ammasso volontario del grano duro in Sicilia garanzia sussidiaria per l'eventuale recupero della maggiore anticipazione corrisposta, a norma della presente legge, ai produttori che conferiscono il grano duro.

La garanzia è prestata dal Presidente della Regione su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Il decreto che concede la garanzia determinerà, oltre alle norme ed alle condizioni alle quali la garanzia stessa è prestata, anche i rapporti con gli enti che effettuano il finanziamento ».

Art. 2.

La garanzia prestata a norma dell'articolo precedente a favore degli enti che effettuano il finanziamento dell'ammasso volontario del grano duro in Sicilia impegna l'Assessorato della agricoltura e delle foreste a corrispondere ai predetti enti un contributo a pareggio, qualora i risultati di gestione non siano sufficienti a coprire le anticipazioni disposte e le spese sostenute, entro i limiti di cui all'art. 2 della legge 7 luglio 1960, n. 24.

Tale contributo è erogato sulla scorta dei dati di gestione risultanti dall'accertamento che sarà fatto da una Commissione composta:

di un funzionario della presidenza della Regione;

di un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

di un rappresentante degli enti finanziatori.

Art. 3.

Per provvedere alle esigenze di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di L. 1000 milioni.

All'onere previsto al comma precedente si fa fronte utilizzando parte della disponibilità residua esistente sullo stanziamento iscritto in forza della legge 7 luglio 1960, n. 24, al capitolo 141 del corrente esercizio finanziario.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge cesserà di avere vigore non appena verranno applicate interamente tutte le norme della Comunità Economica Europea che regolano la materia.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 luglio 1966

CONIGLIO

FASINO

(5897)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.